

STATUTO

NUOVA GIOVANILE - COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PIOMBINO LI VIA PO 33/35

Numero REA: LI - 63387

Codice fiscale: 90000160490

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-12-2018 - Statuto completo	2
--	---

B
74578/31279

art. 1 Denominazione art. 2 Durata

SCOPO – OGGETTO

art. 3 Scopi art. 4 Oggetto sociale

SOCI

art. 5 Numero e requisiti dei soci art. 6 Modalità dell'ammissione a socio art. 7 Obblighi dei soci art. 8 Divieti
art. 9 Diritti dei soci art. 10 Soci speciali

RECESSO, DECADENZA, ESCLUSIONE

art. 11 Recesso art. 12 Decadenza art. 13 Esclusione art. 14 Provvedimenti in caso di recesso, decadenza ed
esclusione art. 15 Liquidazione dei soci art. 16 Morte del socio art. 17 Modalità di liquidazione

SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

art. 18 Soci finanziatori art. 19 conferimenti dei soci finanziatori art. 20 Trasferimento azioni dei soci
finanziatori art. 21 Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori art. 22 Diritti
patrimoniali e recesso dei soci finanziatori art. 23 Programmi pluriennali per lo sviluppo aziendale art. 24
Assemblea speciale dei soci finanziatori art. 25 Altri strumenti finanziari

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI

art. 26 Trattamento economico dei soci art. 27 Ristorni

PATRIMONIO SOCIALE

art. 28 Patrimonio sociale art. 29 Versamento azioni art. 30 Caratteristiche delle azioni cooperative art. 31
Bilancio

ORGANI SOCIALI

art. 32 Assemblee art. 33 Modalità di convocazione art. 34 Assemblea ordinaria art. 35 Validità art. 36
Votazioni art. 37 Diritti di voto art. 38 Verballi art. 39 Assemblee separate art. 40 Consiglio di
Amministrazione art. 41 Elezioni del Consiglio di Amministrazione art. 42 Presidente art. 43 Direttore
Generale art. 44 Collegio Sindacale art. 45 Consiglio dei Provieri art. 46 Clausola Arbitrale art. 47
Scioglimento art. 48 Devoluzione patrimonio

DISPOSIZIONI GENERALI

art. 49 Regolamenti interni art. 50 Clausole mutualistiche

Art. 1. Denominazione È costituita con sede nel Comune di Piombino, la Società Cooperativa Sociale denominata NUOVA GIOVANILE . La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, amministrative, filiali, agenzie, succursali ed uffici in Italia ed all'estero. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica



Giorgio Murtas
Amministratore Delegato

Art. 2. Durata La cooperativa avrà durata di anni 50 a decorrere dal giorno della sua costituzione e potrà essere prorogata in ogni tempo con deliberazione dell'Assemblea.

SCOPO - OGGETTO

Art.3. Scopi

SCOPO SOCIALE

1. Le finalità mutualistiche della cooperativa si intendono rivolte all'interesse dei soci secondo le direttive che saranno impartite dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea dei soci in relazione alle corrispondenti competenze. In nessun caso interessi particolari dei soci o gruppi di soci potranno prevalere su quelli generali. La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso l'inserimento lavorativo, in attività diverse, di persone svantaggiate nelle percentuali e come definite dalla legge 8.11.1991 n. 381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, attuando in forma mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata od autonoma, od in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente

Art.4

OGGETTO SOCIALE

1. Per il perseguimento del proprio scopo mutualistico e nei limiti stabiliti dalla normativa, anche regolamentare vigente, la cooperativa, tenuto conto dei requisiti e degli interessi manifesti dei soci, si propone di esercitare le seguenti attività:
 - a) attività di produzione e vendita all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti vivai-stici, piante da appartamento e fiori, realizzazione - manutenzione - gestione di aree verdi, servizi di pulizia di aree verdi, lavori di giardinaggio, florovivai-stica e floricoltura;
 - b) servizi di pulizia spiagge, ambienti pubblici e privati anche industriali;
 - c) attività di raccolta, imballaggio e vendita di carta da macero ed altri prodotti riciclabili;
 - d) gestione di laboratori di grafica, fotocomposizione, serigrafia, cartotecnica, stampa e rilegatura; progettazione siti web, consulenza informatica;
 - e) attività di smaltimento rifiuti compresi quelli speciali;
 - f) gestione di parcheggi e rimessaggi di roulotte, camper ed imbarcazioni;
 - g) servizi di mano d'opera specializzata per montaggio, smontaggio di strutture mobili, traslochi, facchinaggio, affissioni, imbiancatura e magazzinaggio;
 - h) gestione di punti di ristoro, spiagge attrezzate, e quant'altro si riferisca all'epletamento di ogni attività di tipo turistico compresi l'organizzazione di percorsi guidati, accoglienza ed informazione relativa all'utenza d'arenili, pinete e parchi in genere e loro pulizia e mantenimento;
 - i) gestione di strutture adibite ad attività ricettive come hotel, alberghi, campeggi, residence, motel, ostelli ed altre strutture similari; gestione di bar, di mense aziendali e scolastiche e pubblici esercizi in genere;

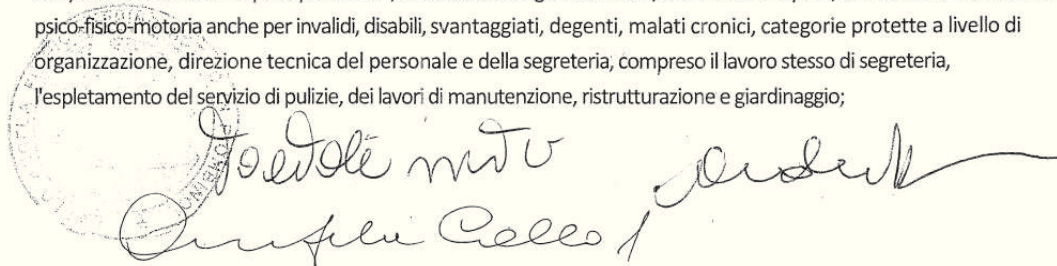


- j) gestione di attività e manifestazioni culturali;
- k) servizi di autotrasporto di merci per conto terzi e trasporto persone;
- l) servizi d'informazione, segretariato, accoglienza ed incontro anche attraverso la gestione di centri appositi; servizi di promozione turistica, artistica, culturale e di intrattenimento, organizzazione di incontri, meeting, spettacoli, mostre, convegni, fiere ed eventi sportivi;
- m) servizi di lettura contatori di acqua, gas, etc.;
- n) servizi di consegna di stampati, pacchi e materiale vario;
- o) servizi di lavanderia civile ed industriale;
- p) servizi di biglietteria;
- q) progettazione, costruzione e sistemazione di arredi urbani;
- r) distribuzione di prodotti alimentati ed artigianali di produzione locale e di provenienza da paesi in ritardo di sviluppo oltre alla vendita di beni di consumo food e non food;
- s) gestione dei servizi di accoglienza in biblioteche, musei e centri culturali in genere, compresa la sorveglianza e la pulizia;
- t) lavori di segnaletica stradale;
- u) gestione di tutti i servizi all'interno di mercati generali, macelli pubblici, mercati del pesce, ortofruttili, etc.;
- v) servizi amministrativi, servizi contabili, servizi di amministrazione del personale dipendente e gestione di libri sociali;
- w) servizi di call center, per conto proprio e per conto di terzi;
- x) servizi di qualsiasi genere all'interno dei cimiteri;
- y) servizi di vigilanza, sorveglianza e guardiania in condomini, strutture pubbliche e private;
- z) servizi di noleggio mezzi, automezzi ed autocarri;
- aa) servizi bb) di disinfestazione e derattizzazione;
- servizi cc) servizi di digitalizzazione dati per conto terzi; di lavanderia
- dd) servizi ee) industriale;
- servizi
- di pensione per cani, gatti ed animali in genere:
- ff) l'attività alberghiera e la relativa gestione, ivi compresa la facoltà di concedere o condurre in affitto tali tipi di aziende. Potrà altresì condurre e gestire residence, camping, ristoranti, bar, pizzerie, locali di svago in genere essendo in questi ultimi compresi locali notturni, sale da ballo, discoteche, cinema, complessi sportivi come piscine, campi da tennis, bocciodromi, campi da pallacanestro e Pallavolo, stabilimenti balneari e più in generale, ogni qualsiasi tipo di attività connessa, anche indirettamente e sussidiariamente, alle attività turistico - alberghiera ed all'impiego del tempo libero.
- gg) Servizio Assistenza domiciliare, Telesoccorso e teleassistenza, Trasporto per soggetti in difficoltà, Reinserimento sociale e lavorativo, Educativa Domiciliare, attività ludico-educative e di cura, attività di laboratorio creativi di vario genere, produzione artigianale, informatica, attività didattico-espressive;
- hh) gestione di servizi socio sanitari/per persone anziane, soggetti da disagio psichico, fisico, portatori di handicap, minori, attraverso la gestione di case di riposo, di cura, centri diurni e di accoglienza;
- ii) fornire servizi educativi attraverso attività di consulenza per la promozione sociale, educativa, ad enti, scuole, aziende, strutture socio sanitarie;
- jj) organizzazione e gestione di: scuole, asili, asili nido, centri ricreativi e culturali, campi solari;

Indirizzo
Indirizzo
Indirizzo



- kk) fornire consulenze psico-pedagogiche, attività di sostegno alle famiglie;
- ll) attività di formazione ed aggiornamento per personale, volontari, educatori;
- mm) progetti educativi per minori, attività di dopo-scuola, laboratori di attività ricreative e ludiche;
- nn) Raccolta, selezione e riciclaggio, commercializzazione stracci ed indumenti usati, cuoio, vetro lattine, legname ed altro
- oo) Traslochi di abitazioni con recupero materiale non più utilizzabile, lavori di facchinaggio;
- pp) Restauro e commercializzazione di materiali di recupero;
- qq) Lavori edili di ristrutturazione (raschiatura verniciatura imbiancatura), lavori elettrici ed idraulici;
- rr) Gestione mense di centri di prima accoglienza e comunità; Preparazione e fornitura pasti a domicilio e anche a persone con difficoltà ed handicap;
- ss) Fornitura servizi domestici e familiari in generale;
- tt) Conteggio delle ricette mediche per A.S.L. e farmacie;
- uu) Raccolta ed elaborazione dei dati concernenti inchieste statistiche di pubblico interesse relative al campo urbanistico, economico, anagrafico aziendale, sanitario ed alla condizione sociale dei cittadini;
- vv) Manutenzione e ristrutturazione di piccole imbarcazioni da diporto;
- ww) Rimessaggio auto, campers, roulotte, barche ed affini;
- xx) Conduzione e gestione di ristoranti, campeggi e arenili, fornendo tutti i servizi inerenti e conseguenti a tali attività;
- yy) Gestione impianti sportivi e manifestazioni sportive e culturali;
- zz) Attività agricole in genere ed attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- aaa) Raccolta e smaltimento deiezioni animali anche tramite box dotati di distributori di palette e sacchetti;
- bbb) Servizio di biblioteche specializzate, con aule di lettura, rivolto anche a studenti, laureandi, laureati, specializzandi; gestione di uffici e sportelli universitari predisposti per servizio di segreteria, di informazione e di orientamento allo studio, gestione di aule e strutture nelle quali tenere corsi e lezioni universitarie e di perfezionamento; gestione di sportelli, agenzie uffici informativi in genere;
- ccc) Trasporto domiciliare di presidi e ausili di tipo medico-sanitario e ortopedico (letti, poltrone, sedie speciali, materassi, sponde di contenimento, carrozzelle e altri supporti);
- ddd) Gestione di case di riposo per anziani, di istituti di accoglienza minori, di centri di recupero, di ricovero di riabilitazione psico-fisico-motoria anche per invalidi, disabili, svantaggiati, degenti, malati cronici, categorie protette a livello di organizzazione, direzione tecnica del personale e della segreteria, compreso il lavoro stesso di segreteria, l'espletamento del servizio di pulizie, dei lavori di manutenzione, ristrutturazione e giardinaggio;



Angela Cella

eee) Gestione di emittenti radiofoniche e televisive, anche per usi di informazione sociale;

fff) Corsi di addestramento e formazione didattica (di storia, lingue, storia dell'arte, scienze naturali, archeologia, educazione civica e ambientale, entomologia, informatica e altre materie). Corsi di aggiornamento in materia di Sicurezza sul Lavoro; realizzazione di manufatti in legno ed in ceramica (creati anche con l'utilizzo di forni adatti) e messa in opera di oggetti montati con pietre dure e bigiotteria mostra degli stessi manufatti e di oggettistica in genere; preparazione, assemblaggio e vendita di bigiotteria;

ggg) Ripristino, restauro di mobili in genere e lavori di carpenteria in legno e in metallo, anche a scopo di vendita;

hhh) Gestione e servizi di ippoterapia e pet terapia a fini riabilitativi (anche a persone con disagio psico-fisico)

iii) Scuola e attività di enogastronomia e agriturismo; attività di ristorazione in genere; servizio di catering;

jjj) Raccolta, trasformazione e vendita di materiale e rifiuti in legno e metalli in genere;

kkk) Servizio di presidio per mostre, incontri e organizzazione di dibattiti, convegni, conferenze ed eventi vari;

111) Gestione di strutture destinate ad attività sociali e di accoglienza (con annessi servizi di: dormitorio, refettorio, centro di ascolto, distribuzione abiti, doccia, ambulatorio medico, attività ricreative e culturali);

mmm) Servizi di animazione, intrattenimento e di accompagnamento e guida turistici.

Attività ricreative in genere (gare di pesca, giochi premi ed altro); gestione di impianti sportivi e organizzazione di manifestazioni; assistenza ai bagnanti;

nnn) Noleggio di auto, moto, furgoni, camper, biciclette, barche, motoscafi, gommoni, pedalò, canoe ed affini;

ooo) Gestione, organizzazione e attuazione di servizi di varo e alloggio; Consegna a domicilio di lettere, stampe, corrispondenza, volantini, materiale pubblicitario, pacchi in genere;

ppp) Consulenze anche in ambito informatico per aziende in genere;

qqq) Produzione e commercializzazione di pezzame;

rrr) Gestione di siti Internet ed attività di smistamento di posta elettronica;

sss) Gestione di numeri verdi.

2. Tali attività verranno svolte secondo principi di mutualità prevalente così come definiti dall'articolo 2512 del Codice Civile, potendosi avvalere comunque delle prestazioni lavorative e degli apporti di beni e servizi anche di non soci.

3. La cooperativa potrà inoltre:

- partecipare a gare di appalto sia pubbliche che private direttamente od indirettamente, anche in A.T.I.;
- assumere partecipazioni in altri enti e/o società aventi scopo analogo od affine, con espressa esclusione ai fini del collocamento sul mercato;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, assumere partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;

costituire ed acquisire partecipazioni in enti e/o società, al fine del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa;



*Ioetta M. e
Anna Celesti*

[Signature]

- costituire e partecipare ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 septies del Codice Civile;
- dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare, sviluppare ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- concedere avalli cambiari, fideiussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- ricevere prestiti dai soci finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e da appositi regolamenti interni re-datti dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
- contrarre mutui passivi, chiedere scoperti bancari ed operare con i medesimi;
- svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie e/od utili alla realizzazione dello scopo sociale.

SOCI

Art. 5. Numero e requisiti dei soci Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. I soci e lavoratori della cooperativa devono essere per almeno il 30% (trenta per cento), soggetti svantaggiati così definiti ai sensi dell'articolo n°4 della legge n°381 dell'8 Marzo 1991. Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale. L'ammissione, a parere insindacabile dell'organo amministrativo, è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi sociali, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti. Possono essere ammessi come soci anche i cittadini che prestino la loro attività gratuitamente. I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci. Possono essere ammessi soci persone giuridiche. Possono essere ammessi anche soci finanziatori e sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalla Legge.

Art. 6. Modalità dell'ammissione a socio chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi: a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, cittadinanza; b) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti, ivi compreso quello di cui al successivo art. 26, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organismi sociali; c) impegno al versamento della eventuale tassa di ammissione; d) ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere che non dovranno comunque mai essere inferiori al minimo stabilito dall'atto costitutivo, né superiori al limite massimo fissato dalla Legge;

I soci cooperatori dovranno inoltre fornire l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione.

I soci persone giuridiche, in luogo degli elementi di cui ai punti a), dovranno indicare: 1) ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, generalità del legale rappresentante; 2) oggetto sociale e certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.; 3) estratto della delibera contenente la richiesta di ammissione a socio; 4) certificato del Tribunale attestante che la società non è sottoposta a procedure concorsuali.



Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera, entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. La delibera di ammissione viene comunicata al socio a mezzo raccomandata A.R. e diventa efficace con l'iscrizione nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. Il Consiglio d'Amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. Con delibera dell'Assemblea ordinaria saranno stabilite le modalità per l'ammissione dei soci sovventori e gli eventuali privilegi attribuiti.

Art. 7. Obblighi dei soci I Soci Cooperatori dovranno: a) mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa b) versare la tassa di ammissione che verrà annualmente stabilita dal consiglio di amministrazione, e che non sarà restituita in alcun caso c) sottoscrivere il numero minimo di azioni stabilito dall'Assemblea ordinaria dei Soci su proposta del CdA d) a versare, oltre l'importo delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori, con le modalità e nei termini previsti dai successivi articoli; f) all'osservanza dello Statuto Sociale, dei regolamenti interni, del codice etico e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

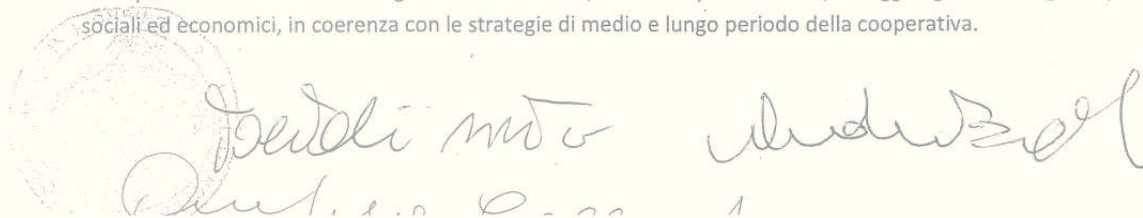
art. 8- Divieti È fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali salvo specifica autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

art. 9 - Diritti dei soci

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese. Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione e il libro delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

art. 10 - Soci speciali Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse: a) alla loro formazione professionale; b) al loro inserimento nell'impresa. Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il Consiglio d'Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il Consiglio d'Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.



The image shows two handwritten signatures in dark ink. To the left of the signatures is a circular stamp, partially obscured, which appears to be an official seal or logo. Below the signatures, there is some faint, illegible text that might be a date or a reference number.

La delibera di ammissione del Consiglio d'Amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce: 1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale; 2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa; 3. l'ammontare delle azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, nei limiti e in coerenza con quanto stabilito dai dispositivi di legge in materia.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 27, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel Consiglio d'Amministrazione della cooperativa.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile. I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 6

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di

esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 13

RECESSO, DECADENZA, ESCLUSIONE

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Art. 11. Recesso Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il socio cooperatore: a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali o il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura – sia cessato per qualsiasi motivo; c) in ogni altro caso in cui non intenda proseguire nell'attività cooperativa, con un preavviso pari almeno a quello previsto dal CCN applicato; il mancato preavviso darà luogo ad una penale corrispondente alla retribuzione delle giornate di preavviso non effettuate. Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della



Per di mite
Enferne Cece

legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 44. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

art. 12. Decadenza La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci cooperatori: a) interdetti o inabilitati o falliti; b) nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 5; c) che volontariamente abbiano rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbiano dichiarato la loro volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro; d) che abbiano subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori; e) di quelli in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, o che abbiano comunque raggiunto l'età pensionabile oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale. Quando ricorrano particolari esigenze interne della Cooperativa, l'assemblea ha la facoltà di escludere dalla decadenza i soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino nelle condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

art. 13. Esclusione L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio cooperatore: che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto; che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate; che si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa; che svolga o tenti di svolgere attività o contraria agli interessi sociali; che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'articolo 1455 del C.C.; che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati dolosi; che abbia subito condanne che comportino l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici; che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento; che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione; che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa o fomenti in seno ad essa

disidii e disordini pregiudizievoli, con comportamenti contrari o estranei all'interesse della cooperativa.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci.

art. 14 - Provvedimenti in caso di recesso, decadenza ed esclusione Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o, in difetto, mediante raccomandata a mano, con rispettiva ricevuta. Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione, alla deliberazione di recesso, di decadenza o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dei precedenti articoli 3 e 6. Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 45.



Deioli mto
Amministratore Delegato

Deioli

art. 15 – Liquidazione dei soci I soci receduti, decaduti o esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato, ed eventualmente incrementato ai sensi dei successivi articoli 31 e 27 (rivalutazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 59/92; ristorno), la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, previa richiesta scritta dell'interessato.

art. 16 - Morte del socio In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

art. 17 – Modalità liquidazione I soci decaduti, receduti od esclusi o gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno della scadenza dei 180 giorni indicati nei precedenti articoli. Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione od atto notorio, o dichiarazione sostitutiva, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, si prescrivono a favore del fondo di riserva.

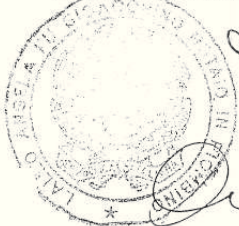
SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

art. 18 – Soci finanziatori Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti articoli, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ. Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

art. 19 – Conferimenti dei soci finanziatori I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa. A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori, di cui al successivo art. 28 del presente Statuto. I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 25 ciascuna. I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

art. 20 – Trasferimento azioni dei soci finanziatori Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori

possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione. Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.



Federico Motta

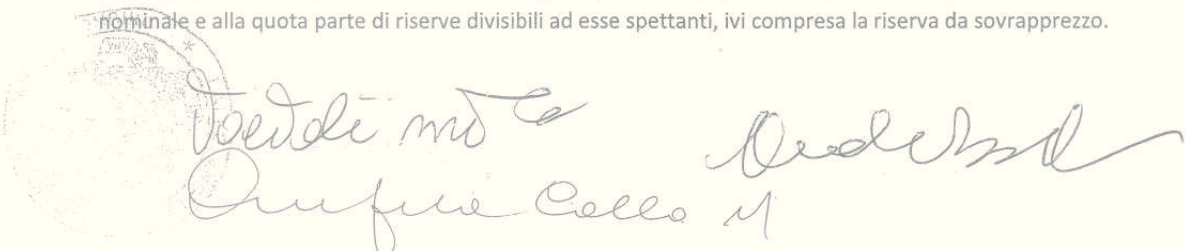
Antonio Basso

Luigi Celso

Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordinari. La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

art. 21 – Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori. A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti. Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari. I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato. Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

art. 22 – Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui all'articolo 21. La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c. La delibera di emissione di cui all'articolo 21, comma 1, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori. In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo. Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.



The image shows two handwritten signatures in dark ink. The signature on the left is 'Delfino Motta' and the one on the right is 'Delfino Motta'. Below the signatures is a circular stamp, likely a company seal, which is partially obscured by the ink. The background of the stamp is light blue and contains some text, but it is not legible.

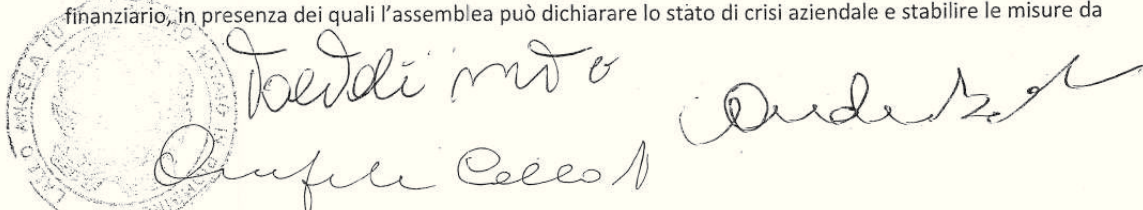
art 23. Programmi pluriennali per lo sviluppo aziendale Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa. Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente art. 22. Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui all'alinea del presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune. Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

art. 24 – Assemblea speciale dei soci finanziatori I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate. Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale. L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria. Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, C.C., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.

art. 25 - Altri strumenti finanziari Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, cod. civ. In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti: - l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario - le modalità di circolazione - i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi - il termine di scadenza e le modalità di rimborso. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli. All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente art. 24.

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI

Art. 26. Trattamento economico dei soci Il trattamento economico corrisposto ai Soci Cooperatori durante l'esercizio sociale avrà, come indice di riferimento, quanto previsto dal contratto collettivo applicato ai sensi del regolamento interno. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, in ottemperanza delle disposizioni della Legge n.142/2001. Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da



Tribunale di Milano
Dante

adottare per farvi fronte. Il Regolamento Interno potrà inoltre definire: - le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi;

- le modalità per dare luogo alla costituzione di fondi aziendali di investimento da utilizzare per azioni di consolidamento, salvaguardia e sviluppo della cooperativa e della occupazione dei soci anche mediante la previsione di interventi di modifica parziale e temporanea dei trattamenti retributivi e normativi.

art. 27 - Ristorni L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali – in via generale – debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali. L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio: a. in forma liquida; b. mediante emissione di nuove azioni di capitale; c. mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui ai precedenti articoli.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 28 - Patrimonio sociale Il patrimonio della cooperativa è costituito: a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: 1) da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, ciascuna del valore di 25,00 euro; 2) dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di euro 25,00; 3) dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di euro 25,00 destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale; 4) dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di euro 25,00 destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento; b. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 31 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti; c. dall'eventuale sovrapprezzo azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi dei precedenti articoli; d. dalla riserva straordinaria; e. dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori), formate ai sensi dell'articolo 22; f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

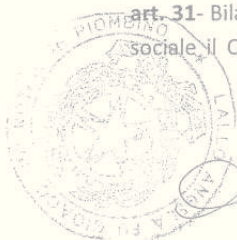
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve, salvo quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

art. 29 - Versamento azioni Le azioni potranno essere versate a rate e precisamente: a) almeno 20% all'atto della sottoscrizione; b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione e comunque nel termine massimo di anni 1.

art. 30 Caratteristiche delle azioni cooperative Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute. La società ha facoltà di non emettere le azioni ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

art. 31- Bilancio L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio d'Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da



Tavoli mto
Enrico Celso

Decker

compilarsi in conformità ai principi di legge. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 27 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge; b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%; c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici; f) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal presente statuto; g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 28

ORGANI SOCIALI

Sono organi della Società: a) l'Assemblea dei Soci, b) il Consiglio di Amministrazione, c) il Presidente, d) il Collegio dei Sindaci, e) il Collegio dei Probiviri

art. 32 – Assemblee Le assemblee sono ordinarie e straordinarie, possono aver luogo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

art. 33 – Modalità di convocazione Il Consiglio d'Amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima convocazione. L'avviso è inviato per lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 7 giorni prima dell'adunanza. Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee. L'assemblea deve essere convocata nei successivi trenta giorni quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo o da almeno un decimo dei soci; qualora il consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo.

art. 34 Assemblea ordinaria L'Assemblea Ordinaria: a) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo; b) procede alla nomina delle cariche sociali, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui all'articolo 18 e in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettante conformemente all'articolo 21 e alla relativa delibera di emissione; c) determina la misura delle medaglie di presenza da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei sindaci; d) approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie; e) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; f) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 27 del presente statuto; g) delibera,



Freddi mto
Angelo Cecco 1

Angelo Cecco

all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità; h) delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 6; i) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori. Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi, ed eccezionalmente, quando particolari esigenze lo richiedano, entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea straordinaria delibera: 1. sulle modificazioni dell'atto costitutivo;

2. sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa; 3. sulla nomina e sui poteri dei liquidatori; 4. sulla emissione degli strumenti finanziari ai sensi del presente statuto;

art. 35 – Validità delle assemblee In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quanto siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società in cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

art. 36 – Votazioni Per le votazioni si procederà di norma col sistema della alzata di mano o per divisione.

art. 37 – Diritto di voto Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno sessanta giorni. Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta. Per i soci finanziatori si applica l'articolo 21 del presente statuto. Per i soci speciali si applica l'articolo 10 del presente statuto. I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non può essere conferita più di 3 (tre) delega. I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 c.c. La Associazione Nazionale di categoria e le Organizzazioni cooperative regionali cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare con i propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto al voto.

art. 38 - Verbal L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa. L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio.

art. 39 – Assemblee separate Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., la cooperativa istituisce le assemblee separate. Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata. Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per gli organi della cooperativa. Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a 50 soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina. Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si



Luigi Di Mito
Consigliere Amministrativo

[Signature]

applicano alle assemblee separate. Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate. Tutti i delegati debbono essere soci. Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

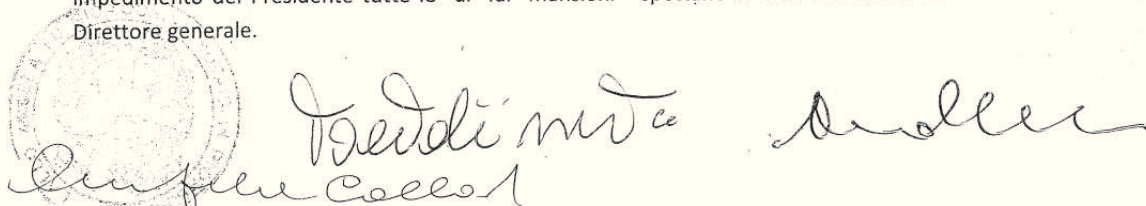
Art. 40 Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è formato da un numero di componenti, da tre a quindici, eletti dall'assemblea. In caso di deliberazioni in cui si riscontri una parità in seno al Consiglio di Amministrazione il voto del Presidente vale doppio. La maggioranza degli amministratori deve essere, in ogni caso, costituita da soci lavoratori e da un numero uguale o inferiore al 49 % da parte delle altre categorie di soci. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi. In conformità allo Statuto verrà redatto e approvato dal Consiglio di Amministrazione un regolamento elettorale per dettagliare la procedura di rinnovo degli organi sociali. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed uno o più Vice Presidenti e adotta tutte le opportune deliberazioni in ordine all'organigramma ed alle funzioni operative della Cooperativa i dirigenti ed i quadri con specifici provvedimenti di cui deve essere data formale comunicazione alla assemblea dei soci. Il C.d.A. ha tutti i poteri attinenti alla gestione della società salvo quelli espressamente riservati all'assemblea. Può attribuire, con apposita e dettagliata delibera, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, al direttore generale, alla struttura tecnica di cui la cooperativa è dotata. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente oppure, quando vi sia fatta domanda, da almeno due Consiglieri. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni sono normalmente palesi.

Art. 41- Elezione del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione, quale organo di direzione della Cooperativa ed omogenea espressione della base sociale dei diversi settori, viene eletto in blocco per voto di lista. In caso di presentazione di più liste, i seggi verranno attribuiti alla lista che ha ottenuto almeno il 51% dei voti validi in ragione di 2/3; b) alle liste che hanno ottenuto minori percentuali di voti validi in ragione di 1/3, applicando per il riparto un criterio proporzionale. In sede di elezione degli organismi, tutti i soci aventi diritto al voto possono presentare liste e programmi e candidarsi al governo della cooperativa. Per la presentazione di una lista è necessario e sufficiente raccogliere un numero di firme di soci presentatori pari o superiore a 2/ 10 degli aventi diritto al voto. Al momento della elezione, la assemblea elegge una commissione elettorale e di garanzia che provvede ad organizzare le operazioni di voto e di scrutinio e che – alla fine- redige un verbale asseverante la correttezza della procedura. I candidati al CdA sono ineleggibili nella commissione elettorale e di garanzia. In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del C.C.

Art. 42 - Presidente.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione viene eletto dal Consiglio di Amministrazione ed ha la rappresentanza e la firma sociale della società e compie tutti gli atti inerenti tale funzione. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Il consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe specifiche al Presidente. Il Presidente può attribuire deleghe ai membri del Consiglio di Amministrazione e al Vice Presidente, nonché con speciale procura ad impiegati della Società. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente eletto dal CdA o al Direttore generale.



The image shows a circular official stamp of the Chamber of Commerce (C.C.I.A.A.) on the left. To its right are two handwritten signatures in black ink. The first signature appears to be 'Giovanni M...' and the second is 'A. ...'.

Art. 43 – Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare un Direttore Generale. Il Direttore generale ha la funzione di dirigere la struttura aziendale, di sovrintendere al funzionamento della Organizzazione, di presidiare le politiche della qualità, dello sviluppo e del controllo di gestione. In assenza del Presidente e del Vice Presidente, il DG può svolgere le mansioni proprie di queste funzioni elettive, secondo le previsioni del precedente art.42. In funzione dell'assicurare continuità della gestione, la direzione generale viene assegnata senza alcun termine di scadenza ma può essere revocata dal CdA rinnovato, al momento del suo insediamento, con voto a maggioranza.

art. 44 - Collegio sindacale Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai sensi dell'articolo 2543 c.c. ai soci finanziatori. L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci (sotto la propria responsabilità ed a proprie spese) possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate. I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

Art. 45 - Collegio dei Provisori Il Collegio dei Provisori è eletto dall'assemblea ed è composto da tre membri, scelti tra i Soci o tra persone estranee alla Cooperativa, che abbiano dimostrato particolari doti di equilibrio e di correttezza.

Art. 46 - Clausola arbitrale Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del CdA, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 15 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro dovrà decidere entro 30 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto (o irrituale secondo diritto). Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al



Doctoli mta
Quella cosa 1.

Deer MZ

rapporto sociale. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. Si applica il disposto dell'articolo 34 del presente statuto.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

art. 47 – Scioglimento L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori.

art. 48 – Devoluzione patrimonio In caso di estinzione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico di promozione e sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n° 59.

DISPOSIZIONI GENERALI

art. 49 – Regolamenti interni Per disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione elaborerà appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

art. 50 – Clausole mutualistiche Le clausole mutualistiche previste dal presente statuto, sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Norma transitoria relativa al processo di fusione.

Art.51 - A far tempo dalla data in cui la fusione produrrà i suoi effetti e limitatamente al primo mandato dell'organo amministrativo, la società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dai membri dei consigli di amministrazione della società incorporante e della incorporata.

Verdelli Mica

[Signature]

Donato Celso A

